

**COSTITUENDA CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA
DELL'EMILIA**

IL COMMISSARIO ad ACTA

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 9 DEL 06.06.2018

OGGETTO: procedimento di costituzione del Consiglio della Camera di Commercio dell'Emilia – esclusione dell'associazione Confesercenti di Parma - settore “Altri settori”.

Il 6 giugno 2018, nella sede della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, *il Dott. Michelangelo Dalla Riva*, Commissario ad acta per la costituzione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura dell'Emilia nominato con Decreto Ministeriale dell'08/08/2017, ha adottato la seguente Determinazione.

**IL COMMISSARIO AD ACTA PER LA COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA**

VISTA

- la L. 29 dicembre 1993, n. 580 (*“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*), nel testo vigente come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 (*“Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della L. 23 luglio 2009, n. 99”*) e dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 (*Attuazione della delega di cui all'art. 10 della L. 124/2015, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*);

RICHIAMATO

- l'articolo 10, comma 3, della L. 580/1993, che recita: *“Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 400/1988, definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri di cui al comma 2, sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche e tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore, nonché dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche”*;

RICHIAMATO

- l'articolo 12, comma 4, della L. 580/1993, che recita: *“Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 400/1988, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche. Con il medesimo decreto sono individuati i criteri con cui determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle quali le quote associative sono ritenute meramente simboliche ai fini del calcolo della rappresentatività e, per le camere di commercio accorpate, i criteri con cui garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante”*;

VISTI

- i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 nn. 155 e 156 recanti, rispettivamente, *“Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della L. 580/1993, così come modificata dal D.Lgs. 23/2010”*

e “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della L. 580/1993, così come modificata dal D.Lgs. 23/2010”;

VISTO

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16/02/2018 (“*Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale*”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.57 del 09/03/2018), che all’art. 1 dispone la “*Ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento*”, la quale prevede anche la costituzione della Camera di Commercio dell’Emilia, risultante dall’accorpamento delle Camere di Commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nominandone il *commissario ad acta* nella persona del Dott. Michelangelo Dalla Riva, attuale segretario generale della Camera di commercio di Reggio Emilia (allegato B);

CONSIDERATO

- che, all’articolo 2 del citato D.M. 16/02/2018, è previsto che la nuova Camera di commercio sia *costituita* a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi dell’art. 10 della L. 580/1993, e che gli organi delle attuali Camere di commercio decadono dalla data di insediamento del nuovo Consiglio;

ATTESO

- che al Commissario *ad acta* viene assegnato dall’art. 4 del sopra citato Decreto Ministeriale il compito di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell’articolo 10 della L. 580/1993, di avviare entro il 1° marzo 2018 le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “*Camera di commercio industria artigianato e agricoltura dell’Emilia*”, nonché di richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del Collegio dei Revisori al momento della costituzione della nuova Camera di commercio, le designazioni dei componenti del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della L. 580/1993;

VISTE

- le proprie Determinazioni del 01/03/2018 n. 1 (“*Articolo unico dello Statuto della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura dell’Emilia*”), n. 4 (“*Costituzione del consiglio della Camera di commercio dell’Emilia – adozione procedura per l’esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni ex art. 71, D.P.R. 445/2000*”) e n. 5 (“*Avvio delle procedure di costituzione del Consiglio camerale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell’Emilia (art. 12, L. 580/1993 e D.M. 156/2011)*”), pubblicate negli albi camerale e nei siti istituzionali delle camere di Commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia;

RILEVATO

- che la dichiarazione di apparentamento presentata in conformità all’allegato E) del D.M. 156/2011 per il settore economico “Altri settori” dalle associazioni Confindustria Piacenza, Unione Parmense degli industriali, Unindustria Reggio Emilia, Unione Commercianti di Piacenza, Ascom Parma Confcommercio Imprese per l’Italia e Confesercenti Piacenza riporta fra i sottoscrittori anche Confesercenti Parma;

VERIFICATO

- che da Confesercenti di Parma non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione al procedimento di costituzione del Consiglio della Camera di Commercio dell’Emilia in relazione all’assegnazione dei seggi del settore “Altri settori”;

RICHIAMATA

- la nota del Mi.S.E. n. 39517 del 07/03/2014 che, in conformità all’art. 5 del D.M. n. 156/2011, annovera fra i compiti del responsabile del procedimento la verifica della sussistenza di cause di esclusione dal procedimento;

ESAMINATO

- e ritenuto di condividere il parere reso dal Mi.S.E. nella nota prot. 46953 del 20/03/2013, nel quale si afferma il principio della salvaguardia della rappresentatività residua nei casi in cui singole organizzazioni escano dagli apparentamenti;

RITENUTO

- pertanto, nella qualità di responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, come da avviso pubblico, di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di prendere atto della mancata presentazione da parte di Confesercenti di Parma della domanda di partecipazione al procedimento di costituzione del Consiglio della Camera di Commercio dell'Emilia in relazione all'assegnazione dei seggi del settore "Altri settori" e conseguentemente di escluderla dalla partecipazione all'apparentamento per tale Settore;
2. di ritenere comunque valido, per i motivi espressi in premessa, l'apparentamento come sottoscritto dalle altre associazioni, ovvero Confindustria Piacenza, Unione Parmense degli industriali, Unindustria Reggio Emilia, Unione Commercianti di Piacenza, Ascom Parma Confcommercio Imprese per l'Italia e Confesercenti di Piacenza;
3. di richiedere la pubblicazione integrale della presente determinazione all'Albo informatico delle Camere di commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – Sezione di Parma, entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dott. Michelangelo Dalla Riva)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.